

FONDAZIONE CONSULENTI
PER IL LAVORO

02 MAG. 2017

Prot. N. 629

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università Suor Orsola Benincasa (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Napoli (NA), via, C.F. 80040520639, rappresentata dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro domiciliato per la carica presso la medesima Università.

E

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, (di seguito denominata Fondazione Lavoro), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 autorizzazione ministeriale n° 19009/2007, rappresentata dal Presidente, dott. Mauro Capitanio, domiciliato per la carica presso la sede legale.

PREMESSO

- che l'Università, tramite il Servizio Speciale d'Ateneo per le Attività di Orientamento, eroga i servizi relativi all'orientamento in entrata, in itinere e in uscita rivolti agli studenti e ai laureati dell'Ateneo;
- che le Università sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. lli del 2011 ed esplicitato nella circolare ministeriale del 4 agosto 2011;
- che l'attività di intermediazione è definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 come: "*attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*";
- che l'Università svolge l'attività di intermediazione suddetta tramite un Ufficio Placement appositamente strutturato;
- che è primario interesse dell'Università potenziare servizi di Placement in grado di rendere veloce ed efficace la transizione Università/lavoro dei propri giovani laureati;
- che Fondazione Lavoro è l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che Fondazione Lavoro è presente su tutto il territorio con oltre 1800 punti operativi dislocati capillarmente in tutte le regioni italiane, gestiti da Consulenti del lavoro (professionisti preparati e specializzati nelle tematiche del mondo del lavoro);
- che Fondazione Lavoro pone al centro del proprio operato la risorsa umana accompagnandola, attraverso percorsi personalizzati, nella ricerca attiva del lavoro;
- che Fondazione Lavoro svolge servizi relativi a ricerca e selezione del personale, politiche attive volte a favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, tirocini formativi, formazione finanziata e consulenza previdenziale;

- che un rapporto sinergico tra Università e Fondazione Lavoro, attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, può produrre un miglioramento dell'occupabilità ed una migliore

spendibilità delle competenze possedute soprattutto dai giovani alla ricerca del primo impiego;

CONSIDERATO

- che l'Italia, quale membro dell'UE, è impegnata nel raggiungimento dei cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia - definiti nell'ambito della strategia Europa 2020;
- che è obiettivo specifico della strategia Europa 2020 far conseguire all'UE e agli Stati membri elevati livelli di occupazione;
- che già il patto Italia 2020, siglato tra MIUR e MLPS, poneva l'accento sulla delicata questione della transizione scuola/lavoro e università/lavoro prevedendo una "cabina di pilotaggio" condivisa, per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

ART. 1 (oggetto del protocollo)

1.1. Oggetto del protocollo d'intesa è un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta da entrambe le parti, ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare la transizione università/lavoro.

1.2. L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, rivolte ai giovani in uscita dal sistema universitario, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel mercato del lavoro.

Art. 2 (obblighi delle parti e modalità operative)

2.1. Nell'ambito delle attività di orientamento, le parti si impegnano a progettare e realizzare:

- a. azioni comuni di orientamento al lavoro, rivolte a studenti e laureati dell'Ateneo, che prevedano, anche grazie all'interazione con le aziende, approfondimenti sul mercato del lavoro;
- b. momenti di approfondimento sull'offerta formativa d'Ateneo finalizzati alla migliore presentazione della stessa agli attori del reclutamento nel sistema delle imprese;
- c. confronti periodici sugli esiti dei colloqui di selezione, sostenuti dai giovani dell'Ateneo presso le aziende, in grado di restituire un indicatore utile alle attività di orientamento.

2.2. Nell'ambito dell'attività di mediazione le parti si impegnano a collaborare per portare a conoscenza dei giovani dell'Ateneo il maggior numero di opportunità lavorative e di stage (tirocini extracurricolari) e rendere veloce ed efficace la reperibilità delle figure professionali in esse descritte. A tal fine le parti utilizzeranno, di

volta in volta, gli strumenti più idonei (condivisione profili presenti sulle proprie banche dati, invio di profili professionali a mezzo e-mail, consulenza sulle tipologie contrattuali, preselezione dei candidati etc.), fermo restando la necessità che ogni attività di incrocio domanda/offerta si concluda con una reportistica finale che consenta ai sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa un attento monitoraggio della stessa.

2.3. Nell'ambito dell'attività di promozione di eventuali tirocini extracurricolari la Fondazione si impegna, nell'apposita convenzione, a far riferimento al presente protocollo di intesa in tutti i casi in cui il tirocinante sia stato reclutato in collaborazione con l'Università.

2.4. Le parti si impegnano, altresì, ad analizzare la possibilità di giungere ad una certificazione dell'acquisizione di quest'ultime.

2.5. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze.

2.6. L'Università affida la direzione ed il coordinamento delle attività oggetto dell'accordo al prof. Luca Calcaterra in quanto Responsabile del Placement di Ateneo, che si avvarrà della collaborazione del personale afferente ai relativi uffici.

2.7. La Fondazione individua nel Dott. Enrico Limardo il referente per l'esecuzione dell'accordo e l'individuazione delle modalità operative.

2.8. Entrambe le parti, per lo svolgimento delle attività suddette, si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature.

Art. 3 (risorse economiche)

3.1. Le strutture e attrezzature messe a disposizione dalle parti, nonché le attività svolte dalle parti nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente accordo sono a titolo non oneroso.

3.2. Per il finanziamento di eventuali percorsi di alternanza, di tirocinio o di inserimento lavorativo con apprendistato scaturiti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente accordo operativo si rimanda ai fondi disponibili presso l'Università e/o eventuali fondi messi a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

3.3. Le risorse necessarie per il finanziamento di eventuali percorsi di alternanza, di tirocinio o di inserimento lavorativo con apprendistato, inoltre, potranno essere integrate ulteriormente da apporti di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 (durata)

4.1. Il presente accordo ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

4.2. Esso si intenderà rinnovato mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 (recesso)

5.1. Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengono che l'attività oggetto della convenzione stessa non possa essere continuata o portata a termine.

Art. 6 (altre condizioni)

6.1. L'Università non potrà in alcun modo essere citata per scopi promozionali, salvo espressa autorizzazione.

Art. 7 (modifiche)

7.1. Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

Art. 8 (norme finali)

8.1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti.


Ove ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Napoli.

8.2. Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Luogo e data

NAPOLI, 27/04/2017

Per l'Università
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro



Per la Fondazione Consulenti per il Lavoro
Il Presidente
Dott. Mauro Capitanio

